



Comune di **SAN PIETRO IN CASALE**

Provincia di Bologna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 14 del 3 aprile 2020

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE: PROROGA EFFICACIA AL 13/04/2020 DELL'ORDINANZA N. 11/2020 PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN AREE ATTREZZATE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI", ORTI, CIMITERI, AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI

Soggetti destinatari:

MOTO D'ORDINE

IL SINDACO

PEZZOLI CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Ordinanza 0000014

San Pietro in Casale, 03/04/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 11 DEL 17 MARZO 2020 PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN AREE ATTREZZATE DEL CENTRO SPORTIVO "E. FACCIOLI", ORTI, CIMITERI, AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI
PROROGA EFFICACIA AL 13 APRILE 2020.**

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020 di proroga **fino al 13 aprile 2020** dell'efficacia delle disposizioni dei decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 18/03/2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone.

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate, da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

RITENUTO NECESSARIO

Estendere fino al 13 aprile la limitazione alla fruizione di parchi e luoghi pubblici al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e/o comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di

consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO

L'art. 50 comma 5) del D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

E' prorogata dal 4 APRILE AL 13 APRILE 2020 l'efficacia della propria ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020 di

DIVIETO DI ACCESSO:

- a) **al Centro sportivo Faccioli, a tutti i parchi e aree pubbliche e divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini a libera fruizione tutti i giorni dalle ore 0,00 alle 24,00;**
onde evitare presenza di persone ed assembramenti così come disposto dai decreti citati in premessa ;
- b) **di accesso e uso degli orti comunali tutti i giorni a tutte le ore;**
- c) **di accesso e uso e delle aree attrezzate per lo sgambamento dei cani tutti i giorni a tutte le ore;**
- d) **la chiusura di tutti i cimiteri del capoluogo e delle frazioni;** consentendo l'accesso per la partecipazione alle attività di tumulazione e sepoltura nel rispetto delle vigenti disposizioni, evitando assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali.

Il competente ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR competente, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg, è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

**IL SINDACO
CLAUDIO PEZZOLI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).